



POLITECNICO DI BARI

Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo

(articolo 6 comma 2, 3, 7, 8, 14 della Legge n. 240/2010)

Decreto di emanazione	D.R. 254 n. 26 giugno del 2012
-----------------------	--------------------------------

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- CONSIDERATO** che al fine di dare piena esecuzione all'art. 6 commi 2, 3, 7, 8 e 14 della Legge n. 240/2010, si rende necessario adottare un Regolamento che disciplini, in maniera organica, lo stato giuridico, i diritti ed i doveri dei professori e ricercatori di ruolo di questo Politecnico;
- VISTA** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 13 aprile 2012 con cui è stato approvato il suddetto regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- VISTO** il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 maggio 2012;
- VISTO** l'art. 16 dello Statuto di questo Politecnico;

DECRETA

E' emanato, ai sensi della normativa citata in premessa, il "Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo", allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Bari, 26 giugno 2012

IL RETTORE



Prof. Ing. Nicola Costantino



POLITECNICO DI BARI

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO, DIRITTI E DOVERI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO

(ex articolo 6, commi 2, 3, 7, 8 e 14, della Legge n. 240/2010)

ART. 1 ATTIVITA' E REGIME DI IMPEGNO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

1. E' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico nonché, nel rispetto della libertà di insegnamento, guidare il processo di formazione culturale dello studente.
2. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito.
3. I professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
4. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. Il Senato Accademico definisce annualmente i criteri necessari all'osservanza di tale obbligo. Ove non deliberato diversamente, ai fini del computo delle ore di didattica, si considera un CFU pari a 10 ore di didattica frontale.
5. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al precedente comma 2 è esercitata, su domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
6. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, è pari a 1.500 ore per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

TITOLO I

COMPITI ISTITUZIONALI E DOVERI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

(ex art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 240/10)

ART. 2 - PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA

7. I compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di prima e di seconda fascia sono assegnati con il loro consenso dal dipartimento competente.
1. I compiti di cui al precedente comma 1 sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di studio;

- b) supervisione di tesi di laurea e di dottorato;
 - c) ricevimento studenti, orientamento e tutorato e assistenza ai tirocini formativi;
 - d) partecipazione a commissioni di esame;
 - e) programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica.
2. Per didattica frontale si intendono le attività elencate alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.
 3. L'impegno orario di didattica frontale è pari ad almeno 120 ore, per i professori in regime di tempo pieno, e 80, per quelli in regime di tempo definito. Tale impegno è computato ai fini della determinazione dell'onere complessivo di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento. Ove non deliberato diversamente dal Senato Accademico, ai fini del computo delle ore di didattica, si considera un CFU pari a 10 ore di didattica frontale.
 4. Un professore può essere retribuito per attività didattica frontale svolta in eccedenza, rispetto all'impegno orario previsto dal comma 4 del presente articolo. Tale attività eccedente non può essere computata ai fini della determinazione dell'onere complessivo di cui all'art. 1, comma 3.
 5. Fatto salvo l'impegno orario di didattica frontale, i professori devono riservare le rimanenti ore ai compiti previsti alla lettera b) e seguenti del comma 2 del presente articolo.

ART. 3 - RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

1. Il dipartimento competente assegna ai ricercatori a tempo indeterminato i compiti didattici e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
2. I compiti di cui al precedente comma 1 sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) relazione di tesi di laurea e di dottorato;
 - b) ricevimento studenti, orientamento e tutorato;
 - c) verifica dell'apprendimento, anche con la partecipazione a commissioni di esame;
 - d) programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica;
 - e) didattica integrativa riferita ad attività curriculari nei corsi di studio;
 - f) didattica integrativa riferita ad attività extra-curricolari;
 - g) attività di docenza in un insegnamento di titolarità, ove non retribuito.
3. Le attività di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 2 devono svolgersi in supporto al docente titolare dell'insegnamento.
4. Le attività di cui alla lettera g) del precedente comma 2 devono impegnare il ricercatore per un numero di ore di didattica frontale, in riferimento ai CFU assegnati alla disciplina.

ART. 4 - MODALITA' E CONTENUTI DELL'IMPEGNO DIDATTICO

1. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza nel corso dell'anno accademico per lo svolgimento delle attività didattiche, secondo un calendario che tenga conto degli eventuali altri impegni istituzionali. I docenti devono, altresì, presentare all'approvazione della struttura didattica competente, all'inizio di ogni anno accademico, i programmi degli insegnamenti di cui sono titolari e il calendario degli esami e le modalità di svolgimento degli stessi. La struttura didattica competente ne verifica la compatibilità con l'organizzazione didattica e ne dà opportuna pubblicità prima dell'inizio dell'anno accademico.
2. Nell'ambito della programmazione didattica, per soddisfare particolari esigenze in relazione anche all'offerta formativa, i consigli delle strutture didattiche competenti possono attribuire a un docente, accertata la sua disponibilità e tenuto conto del suo impegno didattico, affidamenti secondo modalità

definite da apposito regolamento. L'eventuale compenso può essere riconosciuto, qualora l'impegno didattico ecceda l'impegno orario complessivo e sia nei limiti delle risorse del Politecnico e/o di eventuali enti finanziatori e assegnato alla struttura didattica.

3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti devono ricomprendere, sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti, loro assegnati dagli organismi competenti sul tutorato. Entrambe tali attività devono essere garantite, in modo continuativo, nel corso dell'intero anno accademico, secondo il calendario previsto al comma 1 del presente articolo.
4. Ciascun docente titolare di insegnamento è tenuto a comunicare tempestivamente alla struttura didattica competente, nonché agli studenti frequentanti il corso, l'assenza dall'attività didattica frontale. A seguito della comunicazione, da parte del docente, di assenza per un periodo prolungato e continuativo, la struttura didattica, verificato che non possa essere garantita la copertura di almeno 1/6 delle ore previste nel corso, deve provvedere alla sostituzione del titolare nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso stesso e lo svolgimento dei relativi esami.

TITOLO II

ATTIVITA' DI DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

(ex art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/10)

ART. 5 - AUTOCERTIFICAZIONE

- 1 Ciascun docente, ai fini dell'autocertificazione dell'effettivo svolgimento delle attività di didattica e di servizio agli studenti deve provvedere annualmente alla compilazione del registro delle attività *(allegato A)*.
- 2 Il registro delle attività di cui al precedente comma 1 deve contenere:
 - a) insegnamento/i, di titolarità, data, numero di ore, argomento trattato;
 - b) affidamento entro i limiti dell'impegno orario, data, numero di ore, argomento trattato;
 - c) affidamento oltre i limiti dell'impegno orario, data, numero di ore, argomento trattato;
 - d) attività didattiche integrative, data, numero di ore, argomento trattato;
 - e) altre attività (tutorato, ricevimento studenti, assistenza tesi, master, dottorato di ricerca), numero ore, data;
 - f) compiti organizzativi interni (ex art. 10, D.P.R. n. 382/80 e ss.mm.ii.), data, numero ore, oggetto;
 - g) esami di profitto dell'insegnamento, con le seguenti indicazioni: data appello, numero esami sostenuti, numero totale di ore;
 - h) esami di laurea dell'insegnamento, con le seguenti indicazioni: sessione, numero sedute, numero totale di ore.
- 3 Il docente, all'inizio dell'anno accademico, comunica alla struttura didattica competente il calendario degli impegni didattici di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento e, al termine dell'anno accademico, ne certifica l'assolvimento con la sottoscrizione dell'apposito registro motivando, se del caso, le modifiche intervenute, sempre nel rispetto delle ore minime prescritte per legge. Il docente, nel medesimo registro, deve riportare inoltre l'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, annotando la conseguente riduzione dell'impegno didattico, secondo quanto previsto dal successivo comma 4.
- 4 I docenti e i ricercatori che ricoprono cariche accademiche previste dallo Statuto possono, a richiesta, ottenere una riduzione del loro impegno didattico in funzione del compito che svolgono. L'autorizzazione a detta riduzione, concessa dal Senato Accademico, non può comunque superare il 50% dell'impegno didattico complessivo.

ART. 6 - VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

- 1 Entro quindici giorni dalla conclusione dell'anno accademico, i docenti sono tenuti a trasmettere al responsabile della struttura didattica competente il registro di cui all'art. 5, debitamente compilato.
- 2 In caso di inottemperanza agli obblighi del presente regolamento, il responsabile della struttura didattica segnala al Rettore il docente inadempiente, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.
- 3 Il responsabile della struttura didattica cura, entro i successivi 30 giorni, la pubblicazione del registro sul sito intranet del Politecnico. Tale registro, con le eventuali osservazioni dei portatori d'interesse, entro il 1° dicembre successivo alla conclusione dell'anno accademico, viene trasmesso dal responsabile della struttura didattica alla Commissione, all'uopo nominata dal Senato Accademico, per la verifica prevista all'art. 6, comma 7, della legge n. 240/10 e ss.mm.ii. Il risultato della verifica è reso pubblico su sito intranet del Politecnico.
- 4 Ai soli effetti della liquidazione dei compensi derivanti da affidamenti retribuiti e da contratti d'insegnamento, il registro viene integrato con una dichiarazione di "attività svolta", validata dal responsabile della struttura didattica, nonché dalla dichiarazione che il soggetto interessato ha svolto integralmente il proprio carico didattico istituzionale e che la liquidazione del compenso si riferisce a ore rese in eccedenza rispetto al predetto compito.
- 5 I professori e i ricercatori che abbiano ottenuto una valutazione negativa da parte della Commissione di cui al comma 3 del presente articolo sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca e da finanziamenti di ricerca di Ateneo. A essi si applicano le norme specifiche contenute nelle leggi e nello Statuto.

ART. 7 - RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

- 1 Le strutture didattiche provvedono a rendere pubblici, sul sito intranet del Politecnico, i risultati dell'attività didattica complessivamente svolta, quale risulta dalle rilevazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo o dalle altre forme di valutazione attivate.

TITOLO IIIII

VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

(ex art. 6, comma 14, della legge n. 240/10)

ART. 8 – RELAZIONE TRIENNALE

- 1 I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di scatto stipendiale di cui agli artt. 36 e 38, del D.P.R. n. 382/80 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dalla legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.

ART. 9 – MODALITÀ PER LA SELEZIONE DI PROFESSORI E DI RICERCATORI PER LA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

- 1 I procedimenti di selezione, come statuito dal D.M. n. 314/11 e ss.mm.ii., sono basati sulla valutazione comparativa dei candidati, effettuata dal Nucleo di Valutazione.

- 2 I docenti, per ottenere la valutazione ai fini della concessione dello scatto stipendiale triennale, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/10 e ss.mm.ii., devono presentare, a seguito di avviso annuale, apposita istanza corredata della relazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. Il Nucleo di Valutazione valuta annualmente le istanze pervenute, sulla base delle attività didattiche e di ricerca svolte nel triennio precedente, secondo i seguenti criteri:
 - a) presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/10 e ss.mm.ii. Per gli anni precedenti, si applicano le norme previgenti in materia;
 - b) accertamento sull'assolvimento, da parte dei candidati, dei compiti didattici loro affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico;
 - c) valutazione dell'attività didattica complessivamente svolta nel triennio, da parte dell'osservatorio della didattica;
 - d) accertamento e verifica della qualità della produzione scientifica, nel triennio precedente, sulla base di criteri adottati a livello internazionale;
 - e) valutazione delle altre attività svolte nell'interesse del Politecnico.
4. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata, trascorso almeno un anno accademico.
5. Nel caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente confluisce nel "Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori" di cui all'art. 9, della legge n. 240/2010 e ss.mm.ii.

**TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 10 - NORME TRANSITORIE

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

ART. 11 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente regolamento approvato dagli organi competenti è emanato dal Rettore ed è reso pubblico sul sito del Politecnico.
- 2 Il presente regolamento entra in vigore dall'Anno Accademico 2012/2013, fatte salve le norme di immediata attuazione.



**REGISTRO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI**

-
-
-
-
-

IL DOCENTE

ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE (Seminari, Esercitazioni, Laboratori, Corsi di azzeramento, supervisione di tesi di laurea e di dottorato, tirocinio formativo)

.....

Corso di studio.....Dipartimento/Scuola

DATA	ORARIO	ARGOMENTO

MASTER E DOTTORATI

.....

.....Dipartimento.....

DATA	ORARIO	ARGOMENTO

ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE (quali: ricevimento studenti, orientamento e tutorato studenti, assistenza e supervisione tesi di laurea e di dottorato)

Dipartimento/Scuola

ESAMI DI PROFITTO DELL'INSEGNAMENTO

.....

*(le ore comprendono anche la correzione degli elaborati)

APPELLO DEL Esami sostenuti n.....Tot.ore* n.

APPELLO DEL Esami sostenuti n.....Tot.ore* n.

APPELLO DEL Esami sostenuti n.....Tot.ore n.

APPELLO DEL Esami sostenuti n.....Tot.ore n.

Prove di esonero

Esonero del.....tot. ore n.

Esonero del.....tot. ore n.

Esonero del.....tot. ore n.

Esonero del.....tot. ore n.

Esonero del.....tot. ore n.

Esonero del.....tot. ore n.

Esonero del.....tot. ore n.

Esonero del.....tot. ore n.

ESAMI DI LAUREA DELL'INSEGNAMENTO

.....

APPELLO DEL

TOT. ORE n.....

APPELLO DEL

TOT. ORE .n.....

APPELLO DEL

TOT. ORE n.....

DICHIARAZIONE IMPEGNO DIDATTICO PER SPECIFICI INCARICHI DI RESPONSABILITA' GESTIONALE O DI RICERCA